

Incarico di attività di supporto al rup (TAR Sent.N.01089/2012)

Autore: Lazzini Sonia

In: Appalti pubblici

In tema di attività di supporto del Rup: i soggetti prescelti devono aver stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali

In particolare, l'art 10 del Codice 163/2006 conferma che, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le Amministrazioni aggiudicatrici devono nominare, ai sensi della legge 241/1990, un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

Ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 90 del D.Lgs n.163/06, il RUP deve avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

In caso di inadeguatezza dell'organico, per le attività di supporto si può ricorrere, ai sensi del comma 7 dell'art. 10 del D.lvo n. 163/06, a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali .

Al riguardo, per "attività di supporto" devono intendersi un insieme di prestazioni tecniche ed amministrative relative al corretto svolgimento delle funzioni del medesimo R.U.P., quali analiticamente elencate all'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e agli artt. 7 e 8 del regolamento di esecuzione ed attuazione, e quindi tutte quelle attività strumentali - mediante l'esercizio di specifiche competenze (tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e legali)- che costituiscano il presupposto per il

corretto esercizio dei compiti funzionalmente attribuiti al RUP (quali supervisione, coordinamento e verifica alla progettazione, supervisione alla direzione dei lavori, supervisione alla sicurezza, funzioni amministrative, validazione progetto).

Passaggio tratto dalla sentenza numero 1089 del 23 aprile 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

Ciò premesso, ad avviso del Collegio, al fine di accertare se un incarico conferito ad un professionista attenga ad un'unica prestazione (nel caso in esame, relazione geologica) ovvero ad "attività di supporto" del Rup, occorre aver riguardo alla consistenza dell'incarico conferito, ed in particolare alla presenza, o meno, di una molteplicità di attività, indicative delle funzioni di supporto, consistenti in una prestazione di assistenza e collaborazione con il Rup.

La legge, come visto, prevede che, nelle ipotesi dalla stessa contemplate, il responsabile del procedimento possa avvalersi di un supporto tecnico per lo svolgimento delle attività che allo stesso competono. Poiché si fa ricorso a professionalità esterne per sopperire a carenze di organico o per acquisire specializzazioni particolari di cui l'amministrazione non è dotata, l'incarico afferisce all'espletamento di compiti tipici dell'ufficio in questione, sicchè può ritenersi connaturato all'incarico, tra l'altro, l'obbligo per il professionista prescelto di assicurare una certa presenza in ufficio e quindi di recarsi presso la sede dell'Ente per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle attività in questione.

Le ragioni del contendere contenute negli atti difensivi delle parti impongono di verificare se l'attività di cui si controverte sia effettivamente una complessa consulenza di supporto all'operato del Rup o sia, invece, semplicemente, la Relazione Geologica.

Nel caso specifico, il Collegio non ritiene che dall'esame della documentazione prodotta - in particolare il disciplinare relativo all'unico incarico che risulta essere stato conferito al dr. D'Controinteressato - possano ricavarsi elementi caratteristici di quella complessità e molteplicità di funzioni indicative di

un'attività di supporto, in quanto la raccolta di dati, gli accertamenti, compilazioni, valutazioni e la sintesi finale delle indagini effettuate nella Relazione Geologica costituiscono (ed esauriscono) l'intero contenuto della prestazione commissionata al geologo.

<https://www.diritto.it/incarico-di-attivita-di-supporto-al-rup-tar-sent-n-010892012/>